



CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 5 DEL 29/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO UNICO DELLA QUALITÀ NEL SETTORE RIFIUTI URBANI (TQRIF) DI ARERA – PRIMI INDIRIZZI

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di luglio, si è riunita l'Assemblea, regolarmente convocata con nota agli atti prot. n. 958 del 15/07/2022, per deliberare come da nota di convocazione citata.

Alle ore 14:30 , si prende atto che non risulta raggiunto il quorum della prima convocazione.

Alle ore 14:45, in seconda convocazione, in considerazione delle presenze di seguito riepilogate:

	Presenti	Quorum
Comuni	41	30
Millesimi	449243	225841

Presiede la seduta l'avv. SIOTTO Simona in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino di Vicenza.

Assume la funzione di segretario dell'Assemblea il Direttore BALDISSERI Andrea.

PREMESSO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al Protocollo N.0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza;
- con Deliberazione di Assemblea n. 1/2019 del 26/11/2019 sono stati nominati il Presidente ed il Comitato di Bacino;
- con Deliberazione di Assemblea n. 2/2020 del 04/06/2020 sono stati nominati il Direttore, il Revisore dei Conti ed approvata la Convenzione con la Provincia di Vicenza;
- con determina del Presidente n. 01/2022 del 08/06/2022 è stata nominata l'avv. Simona Siotto a svolgere le funzioni proprie del Presidente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'allegato "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" che, all'art. 3, stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), deve altresì essere individuato il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

DATO ATTO che nell'ambito del Consiglio di Bacino Vicenza si riscontra, tra i vari gestori del servizio, una certa eterogeneità di situazioni derivanti, dalla presenza di otto diversi affidamenti e con un percorso non breve per arrivare all'affidamento del servizio ad un gestore unico.

RITENUTO necessario adottare un approccio regolatorio asimmetrico e graduale al fine di:

- rafforzare il livello di tutela degli utenti, specie nelle realtà con bassi livelli di qualità del servizio;
- di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio;
- favorire un efficace coordinamento dello sviluppo dei processi di miglioramento della qualità tra i Comuni (ancora titolari di segmenti di servizi) ed i Gestori industriali.

EVIDENZIATO che, laddove sia applicato il tributo TARI, il rapporto con gli utenti si configura come rapporto obbligato di natura tributaria piuttosto che di servizio erogato all'utenza, mentre dove è applicata la Tariffa Corrispettiva Puntuale tale rapporto si configura pienamente come un servizio reso all'utenza e ciò condiziona anche la necessità e il grado di sviluppo dei sistemi di monitoraggio finora adottati dai soggetti gestori.

DATO ATTO che:

- nell'ambito dei 90 Comuni, tra i quali molti appartenenti alla fascia di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, caratterizzati da scarsità di risorse economiche ed organizzative, la maggior parte amministrano direttamente il tributo TARI e, in alcuni casi, anche altri segmenti del servizio gestione rifiuti urbani e, quindi, spetta a loro di attuare gli obblighi di cui alla tabella 2 allegata al TQRIF ed i livelli di servizio di cui alla Tabella 1 per i segmenti di servizio gestiti;
- risultano circa 20 Comuni in cui è applicata la tariffa puntuale corrispettiva amministrata da alcuni gestori industriali attualmente operanti sull'ATO, che rappresentano realtà anche molto evolute di gestione unitaria dei servizi, in alcuni casi, entro perimetri sovracomunali.

DATO ATTO che i livelli di qualità corrispondenti agli schemi II, III, IV di cui all'art. 3 del TQRIF, sono di difficile stima in un contesto in rapida mutazione come quello regionale e sarebbero in buona parte vanificati al momento del passaggio a tariffazione puntuale di natura tributaria e, ancora di più, all'adozione della tariffa corrispettiva che prevede l'intera attività in capo al Gestore, in quanto l'organizzazione del sistema di monitoraggio dovrebbe comunque essere rivista in funzione dei nuovi modelli gestionali adottati e del mutato rapporto con gli utenti, se non del tutto superata.

RITENUTO, in fase di prima applicazione, di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti in essere e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF.

TENUTO CONTO, inoltre, dei meccanismi ancora da rodare relativi al MTR2 che si applica per la prima volta al periodo regolatorio 2022-2025, ai quali si aggiunge la necessità di stimare i costi per l'attuazione degli obblighi e dei livelli di servizio descritti dal TQRIF.

RITENUTO che, declinando sulla realtà del Bacino il concetto dell'asimmetria e proporzionalità dell'azione regolatoria, nella situazione sopra descritta ed in fase di prima applicazione, per ogni "gestione" debbano quindi applicarsi schemi di livelli di qualità tecnica e contrattuale che consentano il consolidamento dei processi di sviluppo verso la qualità tecnica e contrattuale descritti dal TQRIF e il coordinamento degli stessi tra i gestori comunali (titolari del tributo TARI e, quindi del rapporto con gli utenti e, talvolta, anche di altri segmenti del servizio) e i gestori industriali che già sono titolari di ampia parte del servizio e, in talune gestioni, del servizio integrato.

RITENUTO, pertanto, opportuno, in fase di prima applicazione e nelle more di un confronto più approfondito con i Gestori, i Comuni e le Associazioni dei Consumatori locali, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF, individuare quali soggetti obbligati agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III rispettivamente:

- i Gestori, per quanto riguarda le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, attività di gestione tariffe corrispettive puntuali TCP e relativo rapporto con gli utenti;
- i Comuni, per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe TARI e relativo rapporto con gli utenti e per eventuali residuali attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade ancora gestite in economia diretta.

DATO ATTO che, visti i tempi ristretti a disposizione, non è stato possibile eseguire un'istruttoria completa su contratti e carte del servizio già adottate da Gestori e Comuni e, pertanto, il presente atto deve intendersi come prima applicazione, perfezionabile attraverso ulteriore confronto con le rappresentanze dei Gestori, le associazioni dei consumatori e ANCI, del percorso verso l'adozione degli obblighi e dei livelli di servizio indicati dal TQRIF.

TENUTO CONTO che il periodo di applicazione del TQRIF coincide con quello regolatorio della delibera ARERA 363/2021 (MTR2) e, pertanto, si ritiene possibile intervenire nuovamente sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione della revisione biennale dei PEF prevista dallo stesso MTR2.

RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, in fase di prima applicazione:

a) di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni del Consiglio di Bacino Vicenza, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai

gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

b) di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui alla precedente lett. a);

c) di avviare un'attività di confronto con i Comuni, Gestori e con le Associazioni dei consumatori locali, finalizzato a perfezionare ulteriormente le necessarie intese sulle deroghe di cui al p.to 2.4 del TQRIF, sugli schemi di riferimento adottati per ogni gestione e su eventuali modifiche da apportarvi in relazione agli obblighi già presenti nei contratti e sulle carte del servizio vigenti, nonché a delineare lo sviluppo delle carte della Qualità di cui all'art. 5 del TQRIF;

d) di assumere, fin da ora, l'indirizzo di portare progressivamente tutte le gestioni verso lo schema di riferimento più elevato, assicurando l'azione coordinata tra Comuni e gestori, la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio;

e) di assumere, fin da ora, l'indirizzo di avviare presso Comuni e gestori il monitoraggio di un set, anche limitato, di informazioni circa l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Tab. 2 del TQRIF ed il livello di servizio raggiunto relativamente agli indicatori di cui alla Tab 1 del TQRIF, utile a valutare il livello di qualità servizio effettivamente erogato e, quindi, gli scenari evolutivi più appropriati.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

Udito e fatto proprio quanto esposto dai relatori;

Dato atto che al momento della espressione del voto risultano presenti nr. 41 Comuni come di seguito riportati:

AGUGLIARO	P	MONTECCHIO MAGGIORE	P
ALBETTONE	A	MONTECCHIO PRECALCINO	P*
ALONTE	A	MONTE DI MALO	P
ALTAVILLA VICENTINA	P	MONTEGALDA	P
ALTISSIMO	A	MONTEGALDELLA	A
ARCUGNANO	A	MONTEVIALE	A
ARSIERO	A	MONTICELLO CONTE OTTO	A
ARZIGNANO	P*	MONTORSO VICENTINO	A
ASIGLIANO VENETO	A	NANTO	P
BARBARANO VICENTINO	A	NOGAROLE VICENTINO	A
BOLZANO VICENTINO	A	NOVENTA VICENTINA	P
BREGANZE	A	ORGIANO	A
BRENDOLA	P*	PEDEMONTE	A
BRESSANVIDO	P	PIOVENE ROCCHETTE	P*
BROGLIANO	A	POJANA MAGGIORE	A
CALDOGNO	A	POSINA	A
CALTRANO	P*	QUINTO VICENTINO	P*
CALVENE	A	RECOARO TERME	A
CAMISANO VICENTINO	A	SALCEDO	P*
CAMPIGLIA DEI BERICI	A	SANDRIGO	P*
CARRE'	P	SAN PIETRO MUSSOLINO	A
CASTEGNERO	P*	SANTORSO	P
CASTELGOMBERTO	A	SAN VITO DI LEGUZZANO	P*
CHIAMPO	A	SARCEDO	A
CHIUPPANO	A	SAREGO	A
COGOLLO DEL CENGIO	A	SCHIO	P
CORNEDO VICENTINO	A	SOSSANO	A
COSTABISSARA	A	SOVIZZO	P*
CREAZZO	P*	THIENE	P*
CRESPADORO	A	TONEZZA DEL CIMONE	P*
DUEVILLE	P*	TORREBELVICINO	P

FARA VICENTINA	P	TORRI DI QUARTESOLO	P
GAMBELLARA	A	TRISSINO	A
GAMBUGLIANO	P	VAL LIONA	A
GRISIGNANO DI ZOCCO	P	VALDAGNO	P*
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	A	VALDASTICO	A
ISOLA VICENTINA	P	VALLI DEL PASUBIO	A
LAGHI	P*	VELO D'ASTICO	A
LASTE BASSE	A	VICENZA	P*
LONGARE	P*	VILLAGA	A
LONIGO	A	VILLAVERLA	P
LUGO DI VICENZA	A	ZANE'	P*
MALO	P	ZERMEGHEDO	A
MARANO VICENTINO	P	ZOVENCEDO	A
MONTEBELLO VICENTINO	A	ZUGLIANO	P

*E' presente su delega del Sindaco

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore;

VISTO l'esito della votazione che si riporta :

	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Quorum
Enti	41	41	0	0	30
Millesimi	449243	449243	0	0	225841

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i seguenti indirizzi quale fase di prima applicazione del TQRIF:

a) di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;

b) nelle more di un confronto più approfondito con i Gestori, i Comuni e le Associazioni dei Consumatori locali, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF, individuare quali soggetti obbligati agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III rispettivamente:

- i Gestori, per quanto riguarda le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, attività di gestione tariffe corrispettive puntuali TCP e relativo rapporto con gli utenti;
- i Comuni, per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe TARI e relativo rapporto con gli utenti e per eventuali residuali attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade ancora gestite in economia diretta;

c) di intervenire nuovamente sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione delle eventuali revisioni infraperiodo o biennale dei PEF previste dalla delibera ARERA 363/2021 (MTR2);

d) di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni del Consiglio di Bacino Vicenza, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

e) di tenere conto, nella costruzione del PEF, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui alla precedente lett. a);

f) di avviare un'attività di confronto con i Comuni, i Gestori e con le Associazioni dei consumatori locali, finalizzato a perfezionare le necessarie intese sulle deroghe di cui alla precedente lettera b), sugli schemi di riferimento adottati per ogni gestione e su eventuali modifiche da apportarvi in relazione agli obblighi già presenti nei contratti e sulle carte del servizio vigenti, nonché a delineare lo sviluppo delle carte della Qualità di cui all'art. 5 del TQRIF;

g) di assumere, fin da ora, l'indirizzo di avviare presso Comuni e gestori il monitoraggio di un set, anche limitato, di informazioni (da definirsi con separato atto dell'Agenzia) circa l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Tab. 2 del TQRIF ed il livello di servizio raggiunto relativamente agli indicatori di cui alla Tab 1 del TQRIF;

h) di confermare, oltre agli obblighi stabiliti in materia di qualità contrattuale e tecnica dal TQRIF, tutti gli obblighi già presenti nei contratti di servizio stipulati ed in corso di validità e nelle Carte dei servizi vigenti;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
AVV. SIMONA SIOTTO
(Sottoscritto digitalmente)

IL DIRETTORE
ANDREA BALDISSERI
(Sottoscritto digitalmente)